

TRIBUNALE DI MILANO/ Tre sentenze indicano limiti e responsabilità nei rimborsi

# Anagrafi errate, rischi Mmg

Dopo un anno non si paga ma la prescrizione per i "deceduti" è decennale



**A**ggiornamento delle anagrafi delle Asl: tre sentenze del Tribunale di Milano (316 di gennaio; 2213 e 2606 di maggio 2011) hanno previsto l'illegittimità del rimborso in autotutela oltre l'anno, ma anche la prescrizione decennale del credito per le quote per i pazienti deceduti.

**Quote pazienti deceduti oltre l'anno.** I medici ricorrenti avevano contestato la competenza dell'Asl al recupero coattivo delle somme oltre l'anno previsto dalla convenzione e, cosa nuova nella giurisprudenza sia di merito che di legittimità, avevano chiesto la compensazione del lucro con il danno subito per non aver potuto sostituire i pazienti deceduti.

La sentenza 316 resa sulla causa 78/2010, ha accolto la domanda di illegittimità del rimborso in autotutela oltre l'anno previsto dall'art. 42 della convenzione, in quanto a detta del giudice l'art. 3 del Rdl 19 gennaio 1939, n. 295 impone l'emissione di un atto amministrativo prima di procedere d'imperio alla trattenuta oltre i termini previsti dalla convenzione. Secondo il giudice non può considerarsi un atto amministrativo valido il solo conteggio allegato al cedolino mensile in quanto privo di qualunque sottoscrizione.

Di altro avviso, invece, le sentenze 2213 e 2606 che affermano la prescrizione decennale del credito relativo alle quote per i pazienti deceduti e ciò in base alla sentenza 13235/2009 della Cassazione

Vademecum per il medico: come "difendersi"	
<ul style="list-style-type: none"> <li>● Curare l'aggiornamento delle schede sanitarie con indicazione di ogni prestazione e prescrizione. Non eliminarle per almeno dieci anni dall'ultima visita</li> <li>● Non buttare gli elenchi pazienti e/o i dischetti informatici che li contengono (conservare dieci anni)</li> <li>● Extracomunitari e a termine: non eliminare le schede e tenere aggiornato l'indirizzo e/o un recapito (dieci anni)</li> <li>● Segnare nella scheda la scadenza del permesso di soggiorno</li> <li>● Nel caso di rinnovo del permesso chiedere al paziente in che data ha presentato domanda (utile la fotocopia del documento di presentazione)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Nel caso di pazienti a termine segnare la scadenza nella scheda sanitaria</li> <li>● In caso di conoscenza del decesso di un paziente comunicarlo all'Asl con documento fax/rr/mail (conservare unitamente alla scheda sanitaria)</li> <li>● Evitare comunicazioni orali all'impiegato allo sportello, farlo per iscritto può essere utile in molte circostanze e tenere una corretta scheda sanitaria può preservare da danni ancora più grandi di una semplice trattenuta</li> <li>● Tenere aggiornata una scheda "dei rifiuti" e cioè i nomi dei pazienti che volevano iscriversi, ma non hanno potuto perché rifiutati dallo sportello</li> </ul>

che aveva dichiarato questo tipo di credito come indebito oggettivo.

I giudici hanno interpretato l'art. 42 della convenzione del 2005 che al comma 4 dispone: «L'azienda è tenuta a comunicare al medico interessato la cancellazione per decesso tempestivamente e comunque entro l'anno», dovendosi considerare tale termine come ordinario in quanto, secondo il giudice, la disposizione viene sconfessata dal comma 5 dello stesso articolo che recita: «Nell'ambito degli accordi regionali possono essere concordate modalità di tutela dei medici massimalisti dall'indisponibilità all'acquisizione di nuove scelte dovuta al ritardo nella comunicazione della morte degli assistiti».

La sentenza 2213/2011 sostiene poi «che ciò non significa che non possa far

valere il medico un diritto al risarcimento del danno: la norma di natura contrattuale che stabilisce un termine di comunicazione esiste e la sua violazione dà vita a un inadempimento che può essere di natura risarcitoria. Tuttavia è onere dell'interessato provare che a causa di quei ritardi egli abbia dovuto rinunciare ad acquisire assistiti in considerazione del raggiungimento (solo fittizio a causa dei deceduti non comunicati) del tetto massimo di assistiti». Nel caso di specie, peraltro, il medico non aveva indicato a quali pazienti aveva, in concreto, dovuto rinunciare.

**Pazienti «parcheeggiati».** Sul punto le sentenze sono concordi nel ritenere illegittime le trattenute per le somme corrisposte per i pazienti parcheeggiati ed extracomunitari. Qui va fatta una distinzione.

**Pazienti a termine e/o fuori Regione.** Si tratta di pazienti italiani che si trovano a soggiornare temporaneamente in un'altra regione. L'assistenza in questi casi "scade" dopo un anno e il medico deve essere riconfermato esplicitamente. Il medico è estraneo alla procedura e, conseguentemente, la mancata revoca impone un onere di prestazione a favore del paziente che si presenti in ambulatorio.

**Pazienti extracomunitari.** La disciplina è contenuta nell'art. 40, commi 5 e 6, della convenzione, secondo cui per i cittadini extracomunitari con valido permesso di soggiorno la scelta è a tempo determi-

nato e ha validità pari a quella del permesso di soggiorno. La scelta di cui al comma 5 è automaticamente rinnovata oltre la scadenza anche nelle more del rinnovo del permesso, fatta salva ogni azione di rivalsa per quote percepite anche a seguito del mancato rinnovo. Il medico è obbligato all'assistenza anche nelle more del rinnovo del permesso di soggiorno.

Il giudice interpreta la norma e fornisce un'indicazione importante: «L'Asl ha diritto al recupero delle somme erogate nel caso di mancato rinnovo del permesso di soggiorno, ma per il medico resta salvo il diritto a ottenere il pagamento delle sue prestazioni se documenti che gli interventi professionali sono stati fatti a favore del proprio assistito». Il recupero delle somme al termine dell'anno del periodo di latenza, a detta del giudice, è del tutto arbitrario in quanto scarica sul medico convenzionato non le conseguenze del mancato rinnovo ma il mancato accertamento della conclusione della procedura di rinnovo del permesso di soggiorno.

L'Asl nel caso concreto ha agito come se il rinnovo non fosse stato ottenuto. Ma è evidente, a detta del giudice, che tale prassi contrasta con il dettato normativo e magari quando il rinnovo sia effettivamente concesso all'extracomunitario.

Paola Ferrari  
Avvocato

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ON LINE  
I testi delle sentenze  
www.24oresanita.com

## Value Relations



Non aspettare il momento giusto.  
Crealo!

Value Relations è un'agenzia che offre **consulenza strategica** nell'ambito della Comunicazione Istituzionale e di prodotto, garantendo la massima attenzione alle esigenze del cliente, una consolidata esperienza nell'area healthcare, professionalità e creatività.

La nostra MISSION è rafforzare l'immagine delle Aziende, dare loro maggiore visibilità, studiare le strategie più adatte per lanciare o portare in primo piano i loro prodotti.

Oltre all'attività di **Public Affairs, Crisis Management, PR e Ufficio Stampa**, ci occupiamo dell'organizzazione di incontri tematici (convegni, workshop) e dell'implementazione di campagne di sensibilizzazione, della redazione di newsletter e altri progetti editoriali.

Le nostre attività sono realizzate per sviluppare **RELAZIONI DI VALORE**.